

AMICI DELL'ISTITUTO" ENRICO FERMI "DI ARONA –
Sede: Via Monte Nero n..15 A/B – 28041 ARONA

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA



ANNO 2023 GIORNO 23 GIUGNO ORA 21,00

Presso la sede sociale, a seguito di avviso del 09/04/2023 si è riunita in 2° convocazione l'Assemblea generale dell'associazione AMICI DELL'ISTITUTO "ENRICO FERMI" di ARONA per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1 - Approvazione nuovo Statuto con adeguamento iscrizione al RUNTS;

2 - Varie ed eventuali

Ai sensi dello statuto sociale e su concorde designazione di tutti gli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra SABRINA TROTTI Presidente del Consiglio Direttivo la quale constata, verifica e fa constatare quanto segue:

- che l'avviso di convocazione è stato pubblicato in tempo utile secondo le modalità e termini previsti dallo statuto;
- che sono presenti, in proprio o in delega, 10 soci iscritti nell'apposito registro;
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti i Signori:

Sabrina Trotti, Rosanna Di Federico, Andrea Crema, Giovanna Turribi, Loretta Landoni, Paola Monti, Alessandra Ranaldi

DICHIARA

Dopo aver accertato l'identità e la legittimazione di tutti i convenuti, il Presidente dichiara la presente assemblea regolarmente e validamente costituita in 2° convocazione nonché atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno portati precedentemente a conoscenza di tutti i soci e dei quali i presenti, in proprio, dichiarano di essere pienamente informati.

L'elenco nominativo degli associati che partecipano all'assemblea verrà acquisito agli atti sociali e conservato a cura dell'associazione.

Il Presidente chiama quindi a fungere da segretario verbalizzante il Sig. Andrea Crema, il quale accetta l'incarico e dichiara di poter adeguatamente percepire tutti gli eventi assembleari oggetto della presente verbalizzazione.

Il Presidente ricorda che l'assemblea degli associati, con identico ordine del giorno, era già stata regolarmente convocata il 22 u.s., ma non essendosi raggiunto un numero sufficiente di associati tale da determinare il quorum minimo previsto dallo statuto per la validità dell'assemblea, la stessa andò deserta; pertanto si è reso necessario riconvocare l'assemblea degli associati in data odierna.

Quanto sopra constatato, passando al primo punto posto all'ordine del giorno il Presidente espone agli intervenuti la bozza di Statuto relativo all'adeguamento al RUNTS fornendo i chiarimenti richiesti.

Viene letto l'Atto Costitutivo depositato sia in fase di apertura dell'Associazione presso l'Agenzia delle Entrate di Novara che presso il Registro regionale per l'iscrizione a tale Ente con la Determinazione n.1017 del 17/09.2018 (Iscrizione 74/NO).

Gli associati presenti all'unanimità votano favorevolmente all'approvazione dello Statuto.



Essendosi raggiunta una percentuale sufficiente di voti favorevoli ai sensi dello statuto, può legittimamente verbalizzarsi che l'assemblea, preso atto delle illustrazioni del Presidente.

DELIBERA

- di approvare il nuovo Statuto adeguato per l'iscrizione al RUNTS;
- di approvare l'Atto costitutivo così come presentato.

L'Assemblea da incarico alla Presidente di svolgere tutte le formalità del caso.

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno dei presenti chiede parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 22,04; previa redazione, lettura, accettazione ed approvazione del presente verbale da parte di tutti i presenti.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Atto privato Reg.to a Novara il 13 LUG. 2023
N. 1033 Serie 3 imposta assolta
1 Euro ESENSE

IL DIRETTORE

Franco GAROFALO *
* firma in delega della Direttrice Provinciale
Sabrina Beltrantino



ART. 1 - Denominazione e sede

Nel rispetto dell'art. 36 e seguenti del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, ai sensi delle legge 383/00 e della LR 7/2006 è costituita l'Associazione Ente del Terzo Settore, nella forma di Organizzazione di volontariato, denominata: "**AMICI DELL'ISTITUTO 'ENRICO FERMI' DI ARONA**", d'ora in avanti semplicemente Associazione. L'Ente del Terzo Settore assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale, riconosciuta dal Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale – sezione decentrata di Novara – con il n. 74/NO. L'Associazione ha sede legale in Arona (NO), via Monte Nero n. 15 a/b; il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo. L'Associazione potrà trasferire la sede legale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale. L'Associazione ha durata illimitata e persegue il fine della promozione e solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

ART. 2 - Finalità e attività

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività di cui al comma precedente sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati è/sono:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- promuovere una sempre più ampia collaborazione tra tutte le componenti della Scuola (docenti, studenti, genitori) al fine di supportare il diritto all'istruzione, la qualità dell'educazione e il percorso di crescita degli studenti;
- mantenere e valorizzare i vincoli affettivi che legano alla Scuola chi in essa ha studiato, lavorato o esercitare la funzione di genitore;
- sollecitare e sensibilizzare organi ed istituzioni competenti sulla necessità di miglioramenti logistico-strutturale e di funzionamento della Scuola, nonché di potenziamento degli investimenti pubblici, ai fini della compiuta realizzazione del diritto allo studio garantito dalla Costituzione Italiana e per la piena attuazione dell'autonomia scolastica;
- collaborare e sostenere la Scuola nel raggiungimento dei suoi obiettivi didattici e socio-educativi e, in particolare: nella lotta alla dispersione scolastica; nella prevenzione del disagio in tutte le sue forme; nella gestione delle discontinuità del percorso di apprendimento; nella valorizzazione delle diversità e nel sostegno all'alfabetizzazione e all'integrazione degli alunni/e migranti;
- collaborare e sostenere gli studenti e le loro famiglie in situazioni di difficoltà (con particolare attenzione alle situazioni di svantaggio economico e di disagio fisico-psichico e culturale), anche attraverso appositi percorsi di supporto individualizzato, per consentire la piena realizzazione del diritto allo studio e la partecipazione alle attività didattiche promosse dalla Scuola da parte di tutti gli studenti, a prescindere dalle condizioni socio-economiche di partenza;
- valorizzare e supportare con appositi strumenti gli studenti meritevoli durante il loro percorso di studio e di crescita umana e civile;
- promuovere percorsi ed incontri finalizzati all'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro;
- favorire e sollecitare una partecipazione attiva, responsabile e qualificata da parte dei genitori alla vita scolastica, sviluppando un sistematico e costruttivo dialogo con gli Organi Collegiali a tutti i livelli;
- formulare proposte e pareri al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto in merito all'elaborazione



- del P.O.F. dell'Istituto;
- promuovere iniziative di vario genere finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.O.F. dell'Istituto;
- finanziare attività o progetti proposti sia dalla Scuola che dall'Associazione stessa, con finalità solidaristiche e di supporto al completamento del percorso educativo degli studenti, in accordo con il corpo docente;
- promuovere momenti di incontro, confronto, dibattito e formazione riguardo a problematiche specifiche legate all'educazione ed al sistema scolastico;
- studiare possibili intese e collaborazioni con altre associazioni aventi finalità affini ed altri operanti sul territorio nazionale, europeo ed internazionale;
- reperire fondi per finanziare le specifiche attività proposte dall'Associazione stessa e dalla Scuola.

L'organizzazione potrà svolgere attività diverse ai sensi e secondo le modalità e i limiti di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017, nonché le attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del D.lgs 117/2017. L'Associazione opera prevalentemente, ma non in via esclusiva, nel territorio della Regione Piemonte.

ART. 3 - Ammissione

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'associazione avviene attraverso il pagamento della quota annuale e annotata nel libro degli associati è facoltà dell'Organo di amministrazione di rigettare l'iscrizione e comunicare la decisione all'interessato entro trenta giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o altro organo eventualmente eletto dalla medesima in occasione della successiva convocazione.

Ci sono tre categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo,
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile. L'organizzazione può prevedere anche l'ammissione, come associati, di altri enti di terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

ART. 4 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno tutti gli stessi diritti ed assumono responsabilità nei limiti dell'importo delle rispettive quote; non sono previste, e sono vietate, limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'iscrizione dei soci. È garantita la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

In particolare i soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati. Ciascun socio ha diritto ad un voto.
- frequentare i luoghi di ritrovo dell'Associazione e usufruire dei servizi erogati e delle attività promosse
- esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3) del D.lgs 117/2017, rivolgendo apposita istanza al Presidente il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i 30 giorni successivi; il Consiglio Direttivo può approvare apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto dei soci di cui alla presente regola

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 5 - Qualità di volontario

L'associazione svolge in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi, le attività di interesse generale che

ne costituiscono l'oggetto previsto dal presente statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci medesimi. Le prestazioni dei volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'organo di amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'organo di amministrazione e approvato dall'assemblea. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per mancato versamento della quota annuale, per dimissioni, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di indegnità del socio conseguente ad attività pregiudizievole all'associazione o incompatibile con le finalità della stessa. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. È escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata Consiglio Direttivo, con possibilità di appello entro 30 gg al Consiglio stesso. La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

ART. 7 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio direttivo,
- Presidente.

ART. 8 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, messaggio telefonico, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengano necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera in merito alle attività dall'associazione ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo
- delibera l'ammontare della quota associativa annua proposta dal Consiglio Direttivo
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Validità Assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, purché decorsa

un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe. È ammesso il voto espresso per videoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno). Per le deliberazioni che riguardano la responsabilità degli amministratori questi ultimi non hanno diritto di voto. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole della metà più uno dei soci. Se prevista anche per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

- 1^ versione Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione, trascritto nel libro delle assemblee dei soci e visionabile da tutti i soci.
- 2^ versione Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente ogni socio ha diritto di consultare il verbale.

Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

ART. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti eletti dall'assemblea tra i propri associati. Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. In caso di cessazione di un consigliere nel corso del suo mandato è in facoltà del Consiglio Direttivo stesso di cooptare il sostituto, che rimarrà in carica sino alla prima Assemblea successiva. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente e il Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli cinque membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

ART. 12 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione e il rendiconto consuntivo. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno tre giorni prima della riunione mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

ART. 13 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14 - Gratuità delle cariche

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo agiscono, nell'ambito delle proprie funzioni, a titolo gratuito; salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi, se deliberati, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica nei limiti indicati dal codice. Il Consiglio può attribuire al segretario una indennità annuale nei limiti indicati dal codice.

ART. 15 - Patrimonio ed Entrate

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative
- contributi di privati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'organizzazione, purché adeguatamente

- documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, eventi e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'organizzazione di volontariato.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione, costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali avanzi di gestione, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 16 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.lgs 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. È fatto obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 17 - Bilancio

L'esercizio dell'Associazione ha inizio al 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio deve redigere il bilancio nonché la relazione di missione sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio e la relazione di missione sono predisposti dall'organo di amministrazione e vengono approvati dall'assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'art. 13 del D.lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte. Detti documenti dovranno essere depositati, presso la sede dell'Associazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza e dovranno poter essere consultati da ciascun associato.

ART. 18 - Bilancio sociale

Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 D.lgs 117/2017, si prevede anche la predisposizione del Bilancio sociale da parte dell'organo di amministrazione e l'approvazione da parte dell'assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

ART. 19 - Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e/o da apposito regolamento adottato dall'organo amministrativo.

ART. 20 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs 117/2017, qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del terzo settore individuato dall'assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs 117/2017.

ART.22 - Controversie

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, comprese quelle riguardanti le esclusioni, che dovesse insorgere tra gli associati o tra alcuni di essi e l'associazione circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di associazione e del presente statuto sarà rimessa al giudizio del Tribunale di competenza sul territorio della sede legale dell'associazione.

ART. 23 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni di cui al D.lgs 03/07/2017 n. 117 in materia di associazioni di promozione sociale e di enti del terzo settore nonché, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

ART. 24 – Tutela dei dati personali

L'Associazione garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dal D.Lgs.196/2003 e ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri iscritti.

Arona, 23/06/2023

La segretaria



La Presidente

